

NOTIZIARIO N. 19 - 14 MAGGIO 2021

AFFARI GENERALI

- ◆ Transito Giro d'Italia del 21 maggio: modifiche alla viabilità. pag. 3
- ◆ Abi e le associazioni datoriali scrivono alle istituzioni con la richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. pag. 4
- ◆ Agenzia delle Entrate e attività 2021: definiti indirizzi operativi e linee guida. pag. 5

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Congedi per i genitori lavoratori dipendenti e lavoro agile nei casi di attività didattica in presenza sospesa, infezione da COVID-19 o quarantena del figlio: disposizioni vigenti dal 13 maggio 2021. pag. 7

- ◆ Aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale: lecito il rinnovo o la proroga dei contratti a tempo determinato (anche di somministrazione di lavoro). pag. 12
- ◆ Iscritti alla previdenza complementare aderenti all'accordo collettivo aziendale incentivante l'esodo, ex art. 14, comma 3, del d.l. n. 104/2020, che chiedono il riscatto: trattamento fiscale. pag. 14



Polizia Locale della Bassa Romagna
La Comandante
Largo Gramigna, 1 – 48022 – Lugo - Tel. 0545/38470
centraleoperativa@unione.labassaromagna.it



Prot. n° 29086

Lugo lì, 07 maggio 2021

Ai Signori Destinatari
Loro indirizzi

Oggetto: comunicazione relativa al transito della 13[^] tappa del Giro d'Italia 2021 Ravenna – Verona del 21 maggio 2021.

Il giorno 21 maggio 2021 nei territori dei comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Lugo e Conselice, transiterà la 13[^] tappa del Giro d'Italia 2021, tappa che partirà da Ravenna per concludersi a Verona.

Il transito della carovana comporterà la totale chiusura al traffico della S.S. 16 Reale Adriatica dalle ore 10:00 fino al termine del suo passaggio, stimato per le ore 13:15, nei comuni di Bagnacavallo, Lugo, Conselice e nel tratto di centro abitato del comune di Alfonsine, unico centro interessato dal transito della gara.

Per tale motivo anche i territori limitrofi saranno interessati dalla modifica della viabilità, e pertanto per attraversare la S.S. 16 saranno predisposti i seguenti varchi che saranno attivi fino a mezz'ora prima del transito della corsa:

ALFONSINE

varco di attraversamento alla rotonda posta all'intersezione con le strade **S.S. 16 VAR, S.P. 28 e S.P. 8 e viceversa;**

varco di attraversamento tra **C.so Giuseppe Garibaldi e S.P. 105 e viceversa;**

varco di attraversamento tra **Via Raspona e Via Mazzini;**

varco di attraversamento tra **C.so Matteotti e Viale Stazione e viceversa;**

varco di attraversamento tra **Via Stroppata e Via Passetto e viceversa.**

Cordiali saluti.

La Dirigente
Comandante di P.L.
Dott.ssa Paola Neri

ABI E LE ASSOCIAZIONI DATORIALI SCRIVONO ALLE ISTITUZIONI CON LA RICHIESTA DI CONTINUARE A GARANTIRE LA NECESSARIA LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE

L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Copagri, **l'11 maggio scorso hanno inviato una lettera alle Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese.**

La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa.

Le rappresentanze delle imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga **misure di semplice applicazione**, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività.

Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria una **proroga delle cosiddette moratorie** e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche.

Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del DL Liquidità in coerenza con la **proroga dal Temporary Framework**.

Inoltre, è essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della **garanzia pubblica** così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche modificando le regole del Temporary Framework.

È poi necessario che le modalità di accesso al **Fondo di Garanzia PMI** e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese.

Andrebbero comunque favorite le **operazioni di rinegoziazione del debito**, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le PMI, Sace e Ismea.

Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia.

AGENZIA DELLE ENTRATE E ATTIVITA' 2021: DEFINITI INDIRIZZI OPERATIVI E LINEE GUIDA

Con la circolare 7/5/2021 n. 4/E, disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare_4_07.05.2021.pdf/77eb6e63-foco-1be4-9cfb-48bacfcb4fd4, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato - in 55 pagine di testo - gli "indirizzi operativi" e le "linee guida" che accompagneranno il suo operato nei prossimi mesi.

In particolare, come indicato dall'Amministrazione finanziaria nel comunicato stampa pubblicato il 7 maggio 2021 sul proprio portale istituzionale, «**Servizi ai cittadini, consulenza ai contribuenti, prevenzione dei fenomeni illeciti come quelli riconducibili a frodi fiscali:** sono questi i tre indirizzi operativi contenuti nella circolare 4/E di oggi e trasmessi agli uffici, ridisegnati e calibrati in modo da tener conto delle criticità indotte dal Covid-19 e incentrati sulla compliance, per dialogare costantemente con il contribuente e ad avvertirlo in tempo in caso di errori o anomalie.

Servizi a portata di click e di cittadino - Sul fronte dei servizi, l'Agenzia darà priorità all'erogazione dei rimborsi fiscali e dei contributi a fondo perduto a cittadini e imprese, in modo da restituire la liquidità necessaria a contrastare gli effetti generati dall'emergenza pandemica, e potenzierà l'assistenza ai contribuenti garantendo un'ampia disponibilità di appuntamenti, sia telefonici che in presenza.

Confermati tutti i servizi erogati via web dalle Entrate come, per esempio, il canale Civis, utilizzato per dialogare con l'Agenzia in merito a comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, ma anche i servizi "agili", che permettono ai cittadini di richiedere, via mail o Pec, rimborsi fiscali, certificati, l'attribuzione del codice fiscale, la dichiarazione di successione o la registrazione di atti privati. Anche il modello di accoglienza presso gli uffici su prenotazione verrà mantenuto nel periodo post-emergenziale, relegando la presenza fisica allo sportello ai soli casi urgenti e non procrastinabili, valutabili di volta in volta.

In fase di sperimentazione ci sono poi una nuova modalità di video-appuntamento e il servizio di "pre-chiamata", in cui un funzionario delle Entrate contatterà il contribuente che ha prenotato l'appuntamento per ottimizzare gli accessi o risolvere direttamente la questione laddove possibile.

Consulenza: risposte celeri e attenzione a Cfp, crediti d'imposta e sovvenzioni - Tempestività e trasparenza le parole d'ordine per le attività di consulenza. L'Agenzia si impegna a ottimizzare i tempi di risposta alle istanze di interpello e di consulenza giuridica per facilitare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Un'attenzione particolare sarà riservata all'interpretazione delle norme introdotte a partire dal 2020 per contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il riferimento è alle disposizioni in materia di contributi a fondo perduto, di crediti d'imposta e di sovvenzioni in favore dei contribuenti in difficoltà: l'Agenzia, consapevole dell'importanza che le misure rivestono per i cittadini e gli operatori economici, tratterà con priorità le questioni di maggior interesse e di impatto immediato.

Spazio alle banche dati per la definizione del profilo di "rischio" – Interventi e controlli sempre più mirati grazie alle attività di analisi del rischio e di selezione dei soggetti ritenuti a maggiore

pericolosità fiscale. Per raggiungere un tale obiettivo, si valorizzerà sempre più l'uso delle banche dati e degli applicativi informatici a disposizione degli uffici, in modo da individuare, in maniera efficace, i soggetti da sottoporre a controllo. Naturalmente, anche in questo ambito, si terrà in dovuto conto l'impatto della crisi epidemiologica da Covid-19 sulle piccole e medie imprese e, in particolar modo, la crisi di liquidità che le misure governative di contenimento del contagio hanno determinato per alcuni soggetti e settori economici. In particolare, anche per l'anno in corso, i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici saranno di fondamentale importanza per le attività di controllo, in quanto consentiranno, oltre all'attività di promozione della *compliance* e il controllo preventivo delle frodi, l'immediato confronto, senza necessità di accesso esterno, con i dati dichiarativi di un soggetto, non appena resi disponibili, dai quali potrebbero emergere situazioni di anomalia tali da determinare un controllo approfondito.

Controlli sui contributi a fondo perduto – Come accennato, l'attività di controllo sarà indirizzata nei confronti dei soggetti ad elevata pericolosità fiscale, quali ad esempio quelli che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l'utilizzo di falsi crediti d'imposta o l'indebita fruizione di altre agevolazioni, come quelle previste per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, ecc.). E ancora, particolare attenzione sarà riservata alle frodi in materia di Iva intracomunitaria.

Grandi contribuenti tra "tutoraggio" e scambio d'informazioni. Obiettivo: scacco all'elusione internazionale – Anche quest'anno si conferma centrale l'attività di tutoraggio, che consiste in un monitoraggio dei comportamenti delle grandi imprese, spesso appartenenti a grandi gruppi internazionali, attraverso l'utilizzo di approcci differenziati in considerazione delle caratteristiche di tale tipologia di soggetti. Al tutoraggio si sommerà anche la mole di dati pervenuti tramite i flussi oramai strutturati degli scambi automatici d'informazioni o da scambi spontanei provenienti da Paesi UE e/o OCSE, tra cui le informazioni finanziarie e i dati derivanti dall'applicazione del *Common Reporting Standard* (CRS) e dalle direttive collegate al progetto Beps, che mira a frenare l'erosione fiscale della base imponibile tramite il trasferimento degli utili.»

CONGEDI PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI E LAVORO AGILE NEI CASI DI ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA, INFEZIONE DA COVID-19 O QUARANTENA DEL FIGLIO: DISPOSIZIONI VIGENTI DAL 13 MAGGIO 2021

La legge 6/5/2021 n. 61 - pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" 12/5/2021 n. 112 e in vigore dal 13 maggio 2021 - ha convertito il d.l. 13/3/2021 n. 30 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2021) con modifiche che hanno interessato, tra gli altri, l'art. 2^(*), riguardante la disciplina dei congedi per i genitori lavoratori dipendenti e il lavoro agile (cd *smartworking*)^(**), applicabile fino al 30 giugno 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13, n. 16, n. 17 e n. 18 del 2021).

In particolare, si prevede:

- la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di **figlio convivente minore di 16 anni**, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione **dell'attività didattica in presenza** o dell'attività educativa in presenza, oltre che - come già previsto - in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto (art. 2, comma 1);
- che la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sia riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità (accertata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5/2/1992 n. 104), con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti dall'art. 2, comma 1, nonché nell'ipotesi in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia disposta la chiusura (art. 2, comma 1 bis);
- la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di **figlio convivente minore di 14 anni**, alternativamente all'altro genitore, di **astenersi dal lavoro** nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza o dell'**attività educativa in presenza**, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena. Il medesimo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), a prescindere dall'età del figlio, in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena oppure per sospensione dell'attività didattica **o educativa** in presenza nonché per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Peraltro, questo tipo di **congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria** (art. 2, comma 2);
- il riconoscimento al lavoratore che svolge l'attività in smartworking **del diritto alla disconnessione** dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Inoltre, si prevede che l'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi (art. 2, comma 1 ter).

(*) Art. 2 del d.l. n. 30/2021

Testo in vigore dal 13/3/21 al 12/5/21	Testo vigente dal 13/5/21
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Congedi per genitori e bonus baby-sitting</p> <p>1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.</p> <p>2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting</p> <p>1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.</p> <p>1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.</p> <p>1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.</p> <p>2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,</p>

sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui

nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura)). Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione, **nel limite** di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 **fino** alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica **o educativa** in presenza del figlio, di durata dell'infezione da **SARS-CoV-2** del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla **Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico **e della polizia locale**, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, **appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari**, per i figli conviventi minori di anni 14, **possono chiedere** la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa,

all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione **dei figli** ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, **della** legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di **299,3 milioni** di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del **rispetto del** limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga **il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa**, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "pubblici e" e dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 104," sono inserite le seguenti: "o figli con bisogni educativi speciali (BES),".

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai **commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7** si applicano fino al 30 giugno 2021.

<p>11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.</p> <p>12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 309,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.</p> <p>12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
---	--

(**) Al fine *“di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”*, la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il *“lavoro agile”* (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e *senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro*, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. *La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).*

**AZIENDE CHE FRUISCONO DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DALLA
NORMATIVA EMERGENZIALE: LECITO IL RINNOVO O LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO (ANCHE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO)**

L'art. 19 bis del d.l. 17/3/2020 n. 18 - inserito dalla legge di conversione 24/4/2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) -, recante "Norma di interpretazione autentica in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine", dispone che "Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga^(*) dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020).

Con tale disposizione il legislatore ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra l'altro, al divieto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81/2015^(**) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015) che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in "unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato"; ne deriva che la sua violazione non comporterà l'ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenutegli e acquisito il preventivo parere dell'Ufficio legislativo del proprio ministero, con la nota 12/5/2021 n. 762, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che l'art. 19 bis «è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l'erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, artt. da 19 a 22 del d.l. n. 18/2020, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione» (cfr. artt. da 68 a 70 del d.l. n. 34/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020 -, convertito nella legge n. 77/2020; artt. 1 e 2 del d.l. n. 104/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020 -, convertito nella legge n. 126/2020; art. 12 del d.l. n. 137/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020 -, convertito nella legge n. 176/2020; art. 1,

(*) Il "rinnovo" è la riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine dopo la scadenza di quello precedente; la "proroga" è il prolungamento della durata degli effetti del contratto a tempo determinato, tramite l'estensione del termine finale.

(**) **Art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015**

Divieti

1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

(...)

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

(...)

comma 300, della legge n. 178/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021; art. 8 del d.l. n. 41/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021).

Considerato il richiamo alla disciplina originaria di cui agli artt. 19 e seguenti del d.l. 17/3/2020 n. 18 da parte delle norme successive, per l'INL «l'inciso “nei termini ivi indicati” contenuto nell'articolo 19 bis, è dunque da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall'art. 8 del d.l. n. 41/2021 nei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”», e, pertanto, è «possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021» (data di entrata in vigore del decreto-legge 22/3/2021 n. 41).

ISCRITTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ADERENTI ALL'ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE INCENTIVANTE L'ESODO, EX ART. 14, COMMA 3, DEL D.L. N. 104/2020, CHE CHIEDONO IL RISCATTO: TRATTAMENTO FISCALE

Con una richiesta di interpello recante: *“Trattamento fiscale del riscatto esercitato da parte di iscritti a un fondo di previdenza complementare che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.l. legge n. 104 del 2020. Articolo 14 del d.lgs. 252 del 2005”*, è stato esposto all'Agenzia delle Entrate il seguente

QUESITO

«Il Fondo Pensione istante rappresenta di essere destinatario di richieste di riscatto della posizione individuale di previdenza complementare ^(*) ex articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ^(**), da parte di iscritti che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato, in deroga al divieto di licenziamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ^(***) (CONFIMI

(*) Di previdenza complementare si è trattato, da ultimo, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020 e API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2010.

(**) **Art. 14 del d.lgs. n. 252/2005**

Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5.

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

omissis

ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 45 del 2020, n. 1, n. 8 e n. 13 del 2021, N.d.R.), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Chiede, pertanto, chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da applicare al suddetto riscatto, tenuto conto che la posizione individuale degli iscritti è formata da somme accantonate dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, altresì, da somme accantonate dopo il 1° gennaio 2007.

L'Istante chiede, inoltre, di conoscere il trattamento fiscale applicabile nel caso in cui dovesse erogare un ulteriore riscatto per "cause diverse" in relazione alla quota residua di posizione individuale», e prospetta questa

SOLUZIONE INTERPRETATIVA

«L'Istante ritiene che il riscatto della posizione individuale in ipotesi di cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare da parte di iscritti che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del citato decreto legge n. 104 del 2020, possa qualificarsi come riscatto per "mobilità" (ossia, a seguito della procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 23/7/1991 n. 223, N.d.R.).

Esso è, pertanto, riconducibile all'articolo 14, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005, che consente di riscattare per causa di "mobilità" il 50 per cento della posizione individuale maturata.

Ne consegue che il riscatto parziale per "mobilità" sarebbe assoggettato al seguente regime fiscale:

1. per le somme accantonate dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, trova applicazione l'articolo 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006), che prevede l'applicazione del regime di tassazione separata con l'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto (tfr);

2. per le somme accantonate dal 1° gennaio 2007, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 che prevede una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 cento in ragione della anzianità di partecipazione al fondo.

Nel caso in cui l'Istante dovesse erogare un ulteriore riscatto per la quota residua di posizione individuale (il restante 50 per cento), detto riscatto sarebbe assoggettato al seguente regime fiscale:

1. per le somme accantonate dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, trova applicazione l'articolo 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006), che prevede l'applicazione

(***) Il divieto di avviare le procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23/7/1991 n. 223 e di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 della legge n. 604/1966) - previsto fino al 30 giugno 2021 per i datori di lavoro che possano accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al 31 ottobre 2021 per quelli che, per la medesima causale, possono invece ricorrere all'assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi di solidarietà bilaterali o alla cassa integrazione salariale in deroga/per gli operai agricoli (CISOA) - non si applica, tra le altre, "...nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo...".

della tassazione separata con l'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto (tfr), in quanto la causa di tale riscatto rimane sempre la stessa e, cioè, la mobilità;

2. per le somme accantonate dal 1° gennaio 2007, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 che prevede una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento nei casi di riscatto esercitati per "cause diverse" da quelle indicate nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 14.»

Qui sotto la risposta dell'Amministrazione finanziaria 11/5/2021 n. 330, ossia il

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

«L'articolo 14 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede, al comma 1, che «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223» e, al comma 2, che "resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

Il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che "le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22".

In altri termini, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 14, che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedono il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo, il comma 3 del medesimo articolo 14, per quanto di interesse in questa sede, stabilisce che tale preclusione non opera in caso di accordo collettivo aziendale sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo, e che a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 22 del 2015, e, cioè, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

L'efficacia di tali disposizioni è stata prorogata prima fino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), successivamente fino al 31 marzo 2021 dall'articolo 1, commi 309 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, al 30 giugno 2021 o al 31 ottobre

2021 (solo per determinati datori di lavoro) dall'articolo 8, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.

Per i profili fiscali, si rappresenta preliminarmente che la disciplina della previdenza complementare, contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è stata oggetto di molteplici modifiche normative a seguito delle quali il trattamento fiscale delle prestazioni risulta differenziato sia in ragione del fatto che il percettore sia un "vecchio" o un "nuovo" iscritto alla forma previdenziale, sia in base al periodo in cui le stesse sono maturate (si applica, infatti, un diverso regime di tassazione a seconda del diverso periodo di maturazione del relativo montante - ante 2000, dal 2001 al 2006 e post 2006), sia, infine, a seconda che la prestazione sia erogata in forma di capitale o in forma di rendita.

La nuova disciplina della previdenza complementare, introdotta dal citato d.lgs. n. 252 del 2005, con efficacia dal 1° gennaio 2007, oltre a contenere una previsione analitica delle ipotesi di riscatto, ha modificato il trattamento fiscale applicabile agli importi riscattati.

In particolare, l'articolo 14, comma 4, del suddetto decreto legislativo prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento, in funzione degli anni di iscrizione al fondo, in caso di:

1. riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (articolo 14, comma 2, lettera b);

2. riscatto totale della posizione individuale, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (articolo 14, comma 2, lettera c);

3. riscatto totale della posizione individuale da parte degli eredi o dei diversi beneficiari designati dall'iscritto in caso di morte dell'aderente (articolo 14, comma 3). L'articolo 14, comma 5, del medesimo decreto legislativo prevede che, nei casi di riscatto per motivi diversi da quelli sopra indicati, si applica una tassazione meno favorevole, con una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Nel caso di specie, è stato chiesto di sapere se al riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo pensione istante richiesto dagli iscritti che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del riportato articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, possa applicarsi la disciplina del riscatto parziale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 per il caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

La risposta al quesito posto richiede un'indagine preliminare finalizzata a verificare la riconducibilità della fattispecie rappresentata all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del citato articolo 14, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

La Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione (COVIP) - nella risposta a quesito di settembre 2014 - nel richiamare gli "Orientamenti interpretativi in merito all'articolo 14, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 252 del 2005", adottati con deliberazione del 28 novembre 2008 in ordine

alle fattispecie di riscatto per cassa integrazione guadagni, ha ribadito che il denominatore comune a tutte le ipotesi contemplate dal predetto articolo 14, comma 2, lettera b), è rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nella medesima risposta, la COVIP, richiamando la precedente risposta a quesito di ottobre 2013, ha ritenuto ammissibile l'applicazione del citato articolo 14, comma 2, lettera b), anche alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro ex articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. esodo incentivato), in ragione delle analogie esistenti con le fattispecie di mobilità, considerato che entrambe le procedure comportano la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione di una prestazione di sostegno al reddito.

Con riferimento all'esodo incentivato di cui all'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, la COVIP, nella citata risposta a quesito di ottobre 2013, ha, altresì, precisato che detta procedura, così come quella di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è volta a "a tutelare il lavoratore a fronte dell'esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale senza ricorrere a licenziamenti collettivi".

Nel caso in esame, la disponibilità dei lavoratori ad aderire all'accordo collettivo aziendale ex articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020 non può essere considerata in modo avulso dal contesto della peculiare procedura attivata, volta a garantire cessazioni del rapporto di lavoro non traumatiche, anche con il riconoscimento di prestazioni di sostegno al reddito (NASpI), e volta, altresì, a gestire gli esuberanti di personale, evitando licenziamenti collettivi.

Si ritiene, pertanto, che il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono al suddetto accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro possa ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

Tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati sulla base della disciplina vigente a decorrere dalla medesima data, e, cioè, secondo le norme recate dal d.lgs. n. 252 del 2005 (cfr. circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, par. 5.4) e tenuto conto, altresì, che le somme erogate a titolo di riscatto devono essere assoggettate a imposizione fiscale nel rispetto del regime transitorio previsto dall'articolo 23, comma 5, del medesimo decreto, il riscatto parziale esercitato dagli iscritti al fondo Istante ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005, sarà assoggettato al seguente regime fiscale.

In particolare, previa imputazione dei riscatti ai montanti maturati in epoca meno recente e, in seguito, a quelli maturati in epoca più recente:

1. per i **montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006**, trova applicazione l'articolo 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006), che prevede l'applicazione del **regime di tassazione separata con l'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto (tfr)**;

2. per i **montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007**, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005 che prevede una **ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 cento in ragione della anzianità di partecipazione al fondo.**

Nel caso in cui l'Istante dovesse erogare un ulteriore riscatto per la quota residua di posizione individuale (il restante 50 per cento), detto riscatto, ove nel frattempo non sia

intervenuta un'altra causa di riscatto ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, sarebbe assoggettato al regime fiscale residuale dei riscatti esercitati "per cause diverse" da quelle previste nei predetti commi 2 e 3, ai sensi del successivo comma 5.

In particolare, previa imputazione dei montanti dapprima a quelli maturati in epoca meno recente e, in seguito, a quelli maturati in epoca più recente e ferme le indicazioni fornite con la risoluzione 22 ottobre 2008, n. 399/E per l'ipotesi in cui, nel rispetto dello Statuto del fondo *Istante*, il riscatto ulteriore sia contestuale al riscatto parziale esercitato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 252 del 2005:

1. per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, trova applicazione l'articolo 52, comma 1, lettera *d-ter*, del Tuir (nel testo vigente fino al 2006), che prevede l'applicazione del regime ordinario di tassazione per scaglioni di reddito;

2. per le somme accantonate dal 1° gennaio 2007, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, che prevede una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento nei casi di riscatto esercitati per "cause diverse" da quelle indicate nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 14.»